COMUNE DI INVORIO

PROVINCIA DI NOVARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.112 del 12/06/2018

OGGETTO:

IMU TERRENI INCOLTI - RECEPIMENTO INDIRIZZO MINISTERIALE.

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di giugno alle ore diciannove e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DEL CONTE ROBERTO - Sindaco	Sì
2. PELIZZONI FLAVIO - Vice Sindaco	Sì
3. BARATELLI MICHELA - Assessore	Sì
4. GIAIME DANIELE - Assessore	Sì
5.	
Totale Presenti:	4
Totale Assenti:	0

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor GROSSO DOTT.SSA GABRIELLA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Sig. DEL CONTE ROBERTO in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta avendo constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con propria deliberazione n. 109 del 13/06/2017, esaminata la normativa primaria (D.L. 16/2012; D.L. 4/2015; L. 2018/2015) e secondaria (Decreto interministeriale 28/11/2014) si attesta che:

- a) il possesso di terreni non coltivati a titolo imprenditoriale integra il presupposto impositivo IMU;
- b) l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h) del D.lgs. 504/1992 per i terreni montani è limitata a quelli adibiti all'esercizio di attività agricola imprenditoriale e non comprende invece quelli incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale in quanto non espressamente contemplati dalla norma esentatrice;

CONSIDERATO che in occasione della risposta nel corso del Question Time 4 maggio 2016 il MEF ha precisato che l'esenzione prevista in favore dei terreni agricoli ubicati in Comuni montani deve considerarsi estesa a tutti i terreni agricoli, a prescindere dalla loro coltivazione, anche in base a quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.7369 dell'11 maggio 2012, riferita all'ICI ma applicabile per il Ministero anche ai fini Imu, secondo cui per terreni agricoli devono intendersi tutti quelli suscettibili di essere destinati allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c. Inoltre al termine del question time del 6 ottobre 2016 sullo stesso argomento, si faceva presente che gli Uffici dell'amministrazione stavano approfondendo la problematica in argomento al fine di individuare la definizione e l'estensione dei cosiddetti terreni non propriamente agricoli in modo da valutare la possibilità della loro esclusione dal campo di applicazione dell'IMU;

L'Amministrazione comunale, in persona del Sindaco, intenzionata ad avere una risposta certa sul punto (assoggettabilità ad IMU dei terreni incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale) ha inoltrato alla Direzione legislativa tributaria e federalismo fiscale del Ministero delle Finanze varie note (Prot. n. 36 del 3.01.2018; Prot. n. 1733 del 20.03.2018; Prot. n. 2373 del 24.04.2018) con richiesta di chiarimento;

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 97 del 19 maggio 2018 con cui si permetteva ai contribuenti di posticipare al 17 Dicembre 2018 il pagamento della prima rata dell'Imposta Municipale Propria (IMU) avente scadenza il giorno 18 Giugno 2018, unicamente per il versamento dell'Imposta IMU su terreni incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale senza applicazione di sanzioni, perdurando l'incertezza normativa in ordine alla corretta definizione della base imponibile del tributo;

Con la medesima deliberazione si disponeva di accantonare in via prudenziale le somme corrispondenti alle entrate in bilancio derivanti dall'IMU sui terreni incolti con rinvio a successivi atti da adottarsi a seguito della risposta del Ministero al quesito posto;

DATO ATTO che con nota in data 27 aprile 2018, pervenuta il 29 maggio 2018,il Direttore del Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e - Federalismo Fiscale, Dr. Puglisi Paolo che, richiamato l'orientamento del Ministero dell'Interno nel question time del 4 maggio 2016, espresso sulla base della pronuncia della Corte di Cassazione n. 7369 del 11 maggio 2012 – relativa all'ICI, ma ritenuta applicabile anche in materia di IMU, ha affermato non essere dovuta in Comune di Invorio in quanto:

-In tale sentenza, la Suprema Corte ha precisato che per le sue caratteristiche strutturali, l'ICI è un'imposta diretta perché colpisce un'immediata manifestazione di capacità contributiva e reale, in quanto considera, come base imponibile, il valore del bene immobile in sé a prescindere, in linea generale, dalla condizione personale del titolare del diritto sullo stesso, che rileva ai fini dell'esenzione e delle agevolazioni. La Corte chiarisce anche che per terreno agricolo si intende *" il*

terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile " e che tale definizione, in conformità coi precetti di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione va intesa nel senso che il presupposto dell'imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi delle attività predette.

-Le argomentazioni della Corte di Cassazione indurrebbero a ritenere che i terreni incolti e gli orti debbano essere considerati anch'essi nel novero dei terreni *"agricoli,"* con la conseguenza che anche tali immobili sono da escludersi dall'applicazione dell'IMU nei termini declinati ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

-Il comma 13 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, disciplinerebbe un regime di esenzione generale e non legato alla condizione soggettiva del possessore del terreno che, quindi, si applica indipendentemente dalla circostanza che, si tratti di "terreni non condotti da imprenditori agricoli;"

-In conseguenza di quanto sopra affermato, nei comuni, come quello di Invorio, ricompresi nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, richiamata dall'art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015, per i quali accanto all'indicazione del Comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione in oggetto opererebbe per tutti i terreni ubicati nel territorio comunale, compresi quelli incolti e gli orti, a prescindere dalla qualifica del proprietario.

RITENUTO di dover recepire l'indirizzo espresso dal Ministero dell'Interno tenuto anche conto che la radicazione di un eventuale contenzioso sulla debenza dell'IMU sui terreni incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale, verrebbe deciso secondo il predetto orientamento interpretativo sulla determinazione della base imponibile;

RITENUTO, conseguentemente:

- di revocare la propria deliberazione n. 109 del 13/06/2017;
- di disporre il rimborso del tributo versato dai contribuenti in base al possesso di terreni incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale per gli anni 2016 e 2017;
- di demandare al Responsabile del Servizio la definizione delle modalità e dei tempi per la restituzione ai contribuenti del tributo versato;
- di rinviare a successivi atti deliberativi di variazione di bilancio l'assegnazioneal Responsabile di Servizio delle somme necessarie;

Sulla presente deliberazione di indirizzo, il Segretario Comunale richiestone dalla Giunta Comunale, esprime parere di conformità sia alle leggi che allo Statuto ed ai Regolamenti
VISTO lo Statuto Comunale ed i regolamenti applicabili
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di aderire all'indirizzo fornito dal Ministero dell'Interno con nota prot. n. 3014 del 29 maggio 2018 allegata alla presente e, conseguentemente, di revocare la propria precedente deliberazione n. 109 del 13 giugno 2017;
Di disporre il rimborso del tributo versato dai contribuenti per gli anni 2016 e 2017in base al possesso di terreni incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale;

Di demandare al Responsabile del Servizio la definizione delle modalità e dei tempi per la restituzione ai contribuenti del tributo versato per gli anni 2016-2017;

Di dar corso a quanto deliberato con Giunta Comunale n. 97 del 19 maggio 2018 disponendo la non debenza del versamento IMU riferito all'anno 2018 per le fattispecie imponibili rientranti nella presente deliberazione

Di rinviare a successivi atti deliberativi di variazione di bilancio l'assegnazione al Responsabile di Servizio delle somme necessarie;

Di dichiarare con separata e conforme votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
DEL CONTE ROBERTO	GROSSO DOTT.SSA GABRIELLA

COMUNE DI INVORIO - Prot 0003014 del 29/05/2018 Tit IV Cl 7 Fasc

Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE
UFFICI XII, XIII e XIV

PROT. n. 23219 del 27/04/2018 Roma,

Al Comune di Invorio
protocollo@pec.comune.invorio.no.it
(Rif. e-mail del 24/04/2018 ore 12:02)

OGGETTO: Imposta municipale propria (IMU) – Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 13 giugno 2017 – Terreni agricoli – Esenzione.

Con la Deliberazione n. 109 del 13 giugno 2017, la Giunta Comunale del comune di Invorio ha fornito indicazioni ai contribuenti circa il trattamento dei terreni agricoli ai fini dell'imposta municipale propria, IMU. In particolare è stato deliberato che:

"a) il possesso di terreni non coltivati a titolo imprenditoriale integra il presupposto impositivo dell'IMU;

b) l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett, h) del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per i terreni montani è limitata a quelli adibiti all'esercizio di attività agricola imprenditoriale e non comprende invece quelli incolti o coltivati a titolo non imprenditoriale in quanto non espressamente contemplati dalla norma esentatrice."

Il Comune, dunque, ha ritenuto non esenti dal pagamento dell'imposta i terreni agricoli incolti o abbandonati, quelli coltivati in forma non imprenditoriale, nonché i terreni destinati ad usi diversi da quello agricolo. A parere dell'Ente locale, tale decisione si fonda sia sul dettato normativo che sulla considerazione che le norme tributarie di esenzione e agevolative devono considerarsi eccezionali e la loro interpretazione esclude l'applicazione dell'analogia.

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che l'art. 1, comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) prevede che *"[a] decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:*

a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;

c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34."

A questo proposito, si deve rammentare che nella risposta all'interrogazione 5-08570 dell'onorevole Fragomeli è stato precisato che l'esenzione in questione riguarda tutti i terreni agricoli, indipendentemente dalla loro coltivazione e che detto orientamento è stato confermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7369 dell'11 maggio 2012 che, pur essendo relativa all'ICI, può però ritenersi applicabile anche in materia di IMU. In tale sentenza, la Suprema Corte ha, infatti, precisato che per le sue caratteristiche strutturali, l'ICI è un'imposta diretta perché colpisce un'immediata manifestazione di capacità contributiva e reale, in quanto considera, come base imponibile, il valore del bene immobile in sé, a prescindere, in linea generale, dalla condizione personale del titolare del diritto sullo stesso, che rileva ai fini delle esenzioni e delle agevolazioni. La Corte chiarisce anche che per terreno agricolo si intende *«il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile»* e che tale definizione, in conformità coi precetti di cui agli artt. 3 e 53 della Costituzione va intesa nel senso che il presupposto dell'imposta resta integrato in presenza del possesso di terreni suscettibili di essere destinati a tale utilizzo e non in conseguenza dell'effettivo esercizio su di essi delle attività predette.

Nella risposta si giunge alla conclusione che le argomentazioni della Corte di Cassazione inducono a ritenere che i terreni incolti e gli orti debbano essere considerati anch'essi nel novero dei terreni *«agricoli»*, con la conseguenza che anche tali immobili sono esclusi dall'applicazione dell'IMU nei termini declinati ai sensi del citato comma 13 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.

Si deve inoltre aggiungere che la disposizione appena menzionata disciplina un regime di esenzione generale e non legato alla condizione soggettiva del possessore del terreno che, quindi, si applica indipendentemente dalla circostanza che, si tratti di *"terreni non condotti da imprenditori agricoli"*, come invece stabilito nella delibera n. 109 del 2017.

In conseguenza di quanto affermato, nei comuni, come quello di Invorio, ricompresi nell'elenco allegato alla circolare n. 9 del 1993, richiamata dall'art. 1, comma 13, della legge n. 208 del 2015, per i quali accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, l'esenzione in oggetto opera quindi per tutti i terreni ubicati nel territorio comunale, compresi quelli incolti e gli orti, a prescindere dalla qualifica del proprietario.

IL DIRETTORE
Paolo Puglisi
[Firmato digitalmente]